



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot.n° 2811
All. 5

li, 22 agosto 2006

**Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico
R O M A**

OGGETTO: applicazione art.16 DPR 164/2002.-

Il coordinamento provinciale UIL PA Penitenziari, con la nota che si allega in copia, ha chiesto alla Direzione della casa circondariale di Busto Arsizio, un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive, a favore del personale impiegato in turni continuativi (articolati su cinque giorni la settimana) quando il turno di riposo e/o libero dal servizio coincida con un festivo infrasettimanale, così come previsto dal 4 comma dell'art. 16 citato in oggetto.

La Direzione della casa circondariale di Busto Arsizio, in data 6 ottobre 2005, ha formulato al Provveditore Regionale della Lombardia un quesito in relazione a quanto richiesto da questa O.S.

Il Provveditorato Regionale di Milano, con nota n. 38281 del 22 ottobre 2005, a riscontrato la nota predetta ritenendo di affermare che *“al personale di Polizia Penitenziaria che effettua la propria attività lavorativa con orario articolato su cinque giorni ed il cui giorno di riposo compensativo coincida con una festività infrasettimanale” non è estensibile tale diritto*. Riferendosi a quel personale che non espleta la propria attività lavorativa in posti di servizio che non richiedono la copertura ininterrotta h 24.

Al contrario, invece, al personale di Polizia Penitenziaria impiegato nel c.d. servizio a turno, tale diritto è riconosciuto.

Con nota n. 2147 del 28 novembre 2005 la scrivente segreteria nazionale, non condividendo tale interpretazione, per i motivi in essa contenuti, ha interessato della questione la Direzione Generale del Personale e della Formazione.

Con nota n. 5513 del 5/1/2006 la Direzione Generale del Personale e della Formazione, rispondeva sostenendo che al personale in questione non compete il recupero della giornata di riposo poiché il comma 4 dell'art. 16 del DPR 164/2002 si riferisce *“esclusivamente al personale di Polizia Penitenziaria impiegato in turni continuativi su sei giorni settimanali”*.

Emergono, quindi, due interpretazioni diverse da parte dell'Amministrazione una del Provveditorato Regionale di Milano, il quale sostiene che il recupero della giornata di riposo compete soltanto a quel personale di Polizia Penitenziaria impiegato in turni continuativi h. 24 e l'altra, della Direzione Generale del Personale e della Formazione che, invece, sostiene compete a coloro che sono impiegati in turni continuativi su sei giorni la settimana.

Una terza versione è quella della scrivente Segreteria Nazionale che, viceversa, sostiene che al personale di Polizia Penitenziaria impiegato in turni continuativi articolati su cinque giorni la settimana spetta il recupero del riposo infrasettimanale festivo coincidente con il riposo settimanale e/o il giorno libero, a prescindere.

L'art. 16 comma 4, infatti, nulla afferma riguardo al fatto che i turni continuativi debbano essere ininterrotti h 24, né tanto meno che devono essere prestati su sei giorni la settimana.

Tale convinzione trae origine dal fatto che il personale di Polizia Penitenziaria deve espletare 36 ore di servizio settimanale che, in presenza di un festivo infrasettimanale diventano 30, quindi, a prescindere da quanto detto in precedenza al concorrere di entrambe le situazioni il personale di Polizia Penitenziaria in entrambi i casi ha espletato il proprio orario settimanale.

./.

Dall'intera vicenda balza evidente che l'applicazione del comma 4 dell'art. 16 del DPR 164/2002 genera interpretazioni differenti.

Appare del tutto evidente, comunque, che l'applicazione dell'art.16 comma 4 del DPR 164/2002 sia quanto meno controversa, a tal punto che tre "soggetti" coinvolti formulano tre diverse interpretazioni.

Premesso quanto sopra, ritenendo corretta l'ipotesi formulata dallo scrivente coordinamento UIL PA Penitenziari, tenuto conto dell'insorgere del conflitto sulla corretta applicazione della citata norma contrattuale, si chiede l'esame della questione da parte della commissione paritetica prevista dal comma 3 dell'art. 29 del DPR 164/2002.

Nell'attesa di conoscere la data della convocazione, porgo distinti saluti.

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Eugenio Sarno', positioned over the typed name.



Polizia Penitenziaria Casa Circondariale Busto Arsizio

Busto Arsizio, il 04 ottobre 2005

Al Signor Direttore
Casa Circondariale

BUSTO ARSIZIO

Oggetto: orario di lavoro articolato su 5 giorni; recupero della giornata.

Signor Direttore, in questo istituto, il personale di polizia penitenziaria che espleta la propria attività lavorativa con l'orario articolato su 5 giorni, di norma, recupera le ore espletate in eccedenza nelle giornate di sabato e/o di lunedì.

All'orquando tale giornata di recupero "cade" in un giorno festivo, detto personale "perde" la possibilità di recuperare le ore svolte in eccedenza.

Questa Segreteria, ritiene che se tale situazione, se compatibile con la normativa degli anni '90, allo stato attuale, visto il contenuto dell'art. 16 co. 4 del C.C.N.L. attualmente in corso, non può più trovare applicazione.

Infatti, la norma recita che: "al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive".

E' evidente quindi che al lavoratore con orario articolato su cinque giorni e recupero nella giornata di sabato, che si trova nella condizione in cui detta giornata "cade" in una festività, debba essere concesso, oltre al riposo per la festività, anche il recupero delle ore lavorate in eccedenza nelle giornate dal lunedì al venerdì.

Per quanto sopra esposto, voglia la S.V. valutare la presente e, se del caso, per il futuro, impartire le necessarie disposizioni al competente ufficio e, per il passato, restituendo al personale interessato tutte le giornate non concesse dalla data di entrata in vigore della legge (01/01/2002).

L'occasione è gradita per porLe distinti saluti.

Per la Segreteria Locale
Carlo SERRAU



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO II - Sezione II
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO "POLIZIA PENITENZIARIA"

Prot. n.

Roma,

10.09.2005



GDAP-0005513-2006

PU-GDAP-2000-05/01/2006-0005513-2006

Rif.to n. 2147
 del 28.11.2005

All' O.S. U.I.L. - Penitenziari
 Viale Emilio Lepito, 46
 00175 ROMA

e, p.c.

Al Provveditorato Regionale della
 Amministrazione Penitenziaria di
 20123 MILANO

Alla Direzione della
 Casa Circondariale di
 21052 BUSTO ARSIZIO

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
 S E D E

Oggetto: art. 16 comma 4, del D.P.R. n. 164/2002.

Con riferimento alla nota che si riscontra, si ritiene utile sottolineare quanto segue:

- ◆ l'articolazione dell'orario d'obbligo settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative costituisce una corretta articolazione dell'orario normale di lavoro di trentasei ore settimanali. In altre parole, le tre ore di lavoro effettuate nei due rientri pomeridiani di ciascuna settimana, sono da considerare come orario ordinario;
- ◆ eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa (es. malattia, ferie, permessi retribuiti, permessi sindacali, festività varie etc.) sono da



Ministero della Giustizia

considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se vengono a verificarsi in uno od entrambi i giorni della settimana destinati al rientro pomeridiano per effetto dell'articolazione dell'orario settimanale in cinque giornate lavorative. In dette eventualità non si dovrà procedere ad alcun recupero, atteso che trattasi di normali assenze in normali giornate di lavoro;

- ◆ il sabato, ovvero la giornata di riposo per la c.d. settimana compattata, per chi osserva la settimana articolata su cinque giorni lavorativi, è da considerarsi come giorno non lavorativo per cui l'intervenuta festività (es. santo patrono, 1° maggio, 25 aprile ect...) in tale giorno non dà titolo né a riposo compensativo da fruire in un giorno lavorativo né ad indennizzo surrogatorio.

Ciò posto, si chiarisce che il disposto di cui all'articolo 16 comma 4, del D.P.R. n. 164/2002 si riferisce esclusivamente al **personale di polizia penitenziaria impiegato in turni continuativi** su sei giorni settimanali, nel caso in cui, nella programmazione del servizio, la giornata di riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dott. Napoleone GASPARO



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. n. 2147

All. 1

li, 28.11.2005

**Al Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria**

- **Direzione Generale del Personale
e della Formazione**
- **Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali**

R O M A

e p.c.

**Al Coordinamento Regionale
Al Coordinamento GAU
UILPA Penitenziari
BUSTO ARSIZIO**

Oggetto: orario di lavoro articolato su 5 giorni, recupero festività infrasettimanale.

Presso la casa circondariale di Busto Arsizio alcuni appartenenti alla Polizia Penitenziaria sono stati autorizzati dal Direttore dell'istituto ad espletare l'orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, con recupero delle ore espletate in eccedenza in un giorno della settimana prestabilito.

Allo stato attuale, quando il giorno individuato per il recupero delle ore ricade in giornata festiva infrasettimanale, al predetto personale non viene consentito il recupero delle ore svolte in eccedenza durante la settimana in quanto programmato, appunto, in giornata già di riposo.

Con nota specifica il coordinamento locale UIL PA Penitenziari ha chiesto al Direttore dell'istituto di modificare nella circostanza tale interpretazione, riconoscendo al personale in questione il recupero delle ore espletate in eccedenza rispetto all'orario di lavoro settimanale, così come previsto dall'art.16 comma 4 del DPR 164/2002.

Il Direttore ha rivolto un quesito al Provveditorato Regionale che, al contrario, non ha ritenuto di accogliere tale richiesta, per i motivi contenuti nella nota prot. n.038281/Seg. del 22 ottobre 2005, che si allega in copia.

In particolare, ha rilevato che la programmazione dell'orario articolato su 5 giorni non riguarda "turni di servizio continuativi", cioè organizzati H 24, e quindi non rientrano nelle previsioni di cui all'art.16 comma 4 del DPR 164/2002.

Tale affermazione, a nostro avviso, non appare rispondente alle previsioni normative poiché l'orario di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria è pari a 36 ore settimanali e l'articolazione di esso è demandata alla contrattazione decentrata.

Per tale ragione, quindi, al di là del fatto che il servizio sia un servizio a turno o un servizio c.d. "fisso" (es. ufficio segreteria) al completamento delle 36 ore di lavoro settimanale al personale di Polizia Penitenziaria spetta il recupero delle ore svolte in eccedenza.

Il riferimento contenuto nel comma 4 dell'art.16 del DPR 164/2002, a nostro avviso, quando fa cenno al personale impiegato in turni continuativi non indica necessariamente il turno H 24 ma ogni turno di servizio continuativo, cioè senza interruzioni (turno di 6 ore continuative).

./.

- 2 -

Atteso quanto sopra, si ritiene che al personale di Polizia Penitenziaria che si trova nelle condizioni predette che presta servizio con orario articolato su cinque giorni lavorativi, spetta il recupero delle ore espletate in eccedenza all'orario settimanale e, pertanto, il recupero della giornata di riposo anche se coincidente con un festivo infrasettimanale.

Nel restare in attesa di conoscere le determinazioni di codesta Direzione Generale in merito a quanto sopra, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Nazionale

Angelo Urso





Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio Segreteria e Affari Generali*

Prot.n. 042994/Segr.

Milano, li 18 novembre 2005

Alla Segreteria locale della
Organizzazione sindacale

UIL/P.A. – Busto Arsizio

Oggetto: orario di lavoro articolato su 5 giorni – recupero della giornata.

Con riferimento alla richiesta formulata con nota mail dell'8 novembre 2005, da parte di codesta o.s., si trasmette la nota n.038281/Segr. del 22 ottobre 2005, con la quale questo Ufficio ha già riscontrato il quesito formulato dalla Direzione della Casa circondariale di Busto Arsizio.

Rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Il Provveditore Regionale
Dr. Luigi PAGANO

SCARICATO



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio Segreteria e Affari Generali

Prot.n.038281/Segr.

Milano, li 22 ottobre 2005

Al Direttore della
Casa Circondariale di

Busto Arsizio

Oggetto: Quesito

In riscontro alla nota n.11187 del 6 ottobre c.a. di codesta Direzione, preso atto del contenuto della nota della o.s. UIL del 4 ottobre u.s.c., allo scopo di dirimere dubbi interpretativi, si rende opportuno precisare che la normativa di riferimento va ricercata in diverse disposizioni di legge e contrattuali (Accordo Nazionale Quadro del 2004, protocollo d'intesa regionale, D.P.R. nn.: 395/95 e 164/2002.)

Per quanto in premessa si rende necessario chiarire che la programmazione dell'orario di lavoro stabilito su **cinque giorni**, concerne **turni di servizi non continuativi** ovvero quei posti di servizio che non richiedono necessariamente una copertura nelle 24 ore.

Ciò posto, si ritiene dover sostenere che quanto stabilito dal **c.4 dell'art.16 del D.P.R. 164**, (concessione di un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive) non è estensibile nei confronti di quel *"Personale di Polizia Penitenziaria che effettua la propria attività lavorativa con orario articolato su 5 giorni ed il cui giorno di riposo compensativo coincida con una festività infrasettimanale.*

Una diversa previsione è riservata a quel Personale di Polizia Penitenziaria che è **impiegato in turni continuativi**. (es.servizi a turno, turni notturni, piantonamenti).

In quest'ultima ipotesi, allo stesso qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero (recupero) coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio Segreteria e Affari Generali*

Con l'auspicio di avere fornito argomentazioni sufficienti a eliminare dubbi, rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Il Provveditore Regionale
Dr. Luigi PAGANO